

ASILO INFANTILE "LUIGI DEFFERRARI"

NOLI (SV)

Statuto

Preambolo

Origini della Fondazione e percorso storico-giuridico

1. L'Asilo Infantile "Luigi Defferrari" in Noli (SV), già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, fu istituito dal Comm. Luigi Defferrari e fu eretto in Ente Morale con R.D. in data 3 ottobre 1929, che ne approvò pure lo Statuto.
2. Con il R.D. di cui al comma precedente venne fuso in detto Ente anche l'Asilo "Bartolomeo Tissoni" esistente nello stesso Comune e già eretto in Ente Morale con R.D. 22 ottobre 1908.
3. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2256 del 30-10-1998, la Regione Liguria ha attribuito riconoscimento di personalità giuridica a seguito di modifica della natura istituzionale dell'I.P.A.B. Asilo Infantile "Luigi Defferrari" disponendo che l'Ente "dovrà essere adeguato alla nuova natura di fondazione disciplinata dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile".
4. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1310 del 12-11-1999, la Regione Liguria ha deliberato di approvare le modifiche dello Statuto dell'Asilo Infantile "Luigi Defferrari" con sede in Noli (SV), viale L. Defferrari n. 13 proposto con verbale della riunione n.1/1999 del Consiglio di Amministrazione del 7 gennaio 1999.
5. Con verbale di Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30-11-2024 l'Organo di Amministrazione della Fondazione ha approvato il testo di Statuto adeguato alla normativa contenuta nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106" da formalizzare mediante atto pubblico.

ART. 1

Costituzione, denominazione, disciplina, sede, durata e ambito territoriale di operatività

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Fondazione Asilo Infantile Luigi Defferrari Ente del Terzo Settore" che assume la forma giuridica di fondazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, l'Ente, di seguito per brevità "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Noli (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. La Fondazione ha durata illimitata ed esaurisce le proprie finalità e attività nell'ambito territoriale della Regione Liguria, più in particolare nell'ambito del Comune di Noli e dei Comuni limitrofi.

ART. 2

Finalità e Attività

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [lett. a)];
 - educazione, istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d)];
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale [lett. i)];
 - beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate [lett. u)];
2. In particolare e compatibilmente alle finalità e attività di cui al comma precedente, la Fondazione ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica un servizio all'infanzia di età compresa tra zero e sei anni, fissandone i criteri di gestione e gli indirizzi programmatici. Tale scuola dovrà salvaguardare i valori culturali, civili e religiosi della popolazione di riferimento integrando l'opera della Famiglia cui compete il



diritto-dovere dell'educazione dei figli.

3. La Fondazione si propone di operare attraverso una gestione che allarga il significato di servizio all'infanzia, da non intendersi solo come luogo educante per i bambini in età compresa tra zero e sei anni, ma anche centro di stimolo e di aiuto ai genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione, istruzione e crescita delle bambine e dei bambini. La Fondazione può, inoltre, promuovere ed organizzare attività di formazione morale, civile, religiosa, nonché attività culturali, ricreative e di socialità a favore delle bambine e dei bambini.

4. Ai servizi all'infanzia possono accedere tutti le bambine e i bambini residenti nel Comune di Noli, ed in via eventuale, a discrezione dell'Organo di Amministrazione, anche bambine e bambini provenienti dai Comuni limitrofi. Identico criterio sarà applicato per le altre eventuali attività della Fondazione. I requisiti per l'ammissione al servizio dell'infanzia sono identici a quelli annualmente stabiliti dalla competente pubblica Autorità scolastica.

5. Per la partecipazione alle altre attività della Fondazione non sono previste particolari condizioni, salvo, quando necessarie, idonee certificazioni mediche.

6. La Fondazione esclude qualsiasi disparità di trattamento o discriminazione nell'ammissione al servizio dell'infanzia nonché alle altre eventuali attività della Fondazione la quale, inoltre, applica criteri di ammissione specifici a favore delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate, riconoscendo riduzioni od esenzioni alle contribuzioni previste.

7. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

8. La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi connessi alle finalità istituzionali;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutarie;
- f) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- g) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi, borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, nei limiti delle leggi vigenti;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

9. Le attività della Fondazione sono svolte avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati, di terzi e delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 3

Attività diverse

1. La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del medesimo D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4

Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 5

Patrimonio

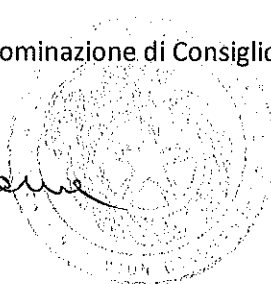
1. Il patrimonio risultante alla data dell'atto pubblico di adeguamento statutario costituisce il fondo di dotazione della Fondazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
 - a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - d) parte di rendite non utilizzata che, con delibera dell'Organo di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
 - e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.
 - f) avanzi di amministrazione
2. La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le seguenti risorse economiche:
 - i redditi derivanti dal patrimonio di cui al comma precedente;
 - le quote/rette di iscrizione e/o di frequenza versate dagli utenti per i servizi offerti nonché della eventuale quota pasto per chi usufruisce del servizio mensa;
 - le entrate di cui alle attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;
 - gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
 - le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, del soggetto che li conferisce e comunque destinati alle finalità istituzionali;
 - entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.
3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

Articolo 6

Organi sociali

1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Organo di Amministrazione nella denominazione di Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;



- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

2. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere attribuite a due persone distinte ovvero cumularsi in una medesima persona. Nel caso chi rivesta la carica di Segretario e/o Tesoriere faccia parte del Consiglio di Amministrazione, questi ha pieno diritto di voto all'interno di tale Organo mentre non ha tale diritto nel caso sia un soggetto esterno all'Organo.

3. Tutte le cariche statutarie, con la sola esclusione del componente l'Organo di controllo, si svolgono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

4. Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7

Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione nella denominazione di Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri compreso il Presidente, eletto nel proprio seno, tutti nominati dall'Amministrazione comunale di Noli e così determinati:

- a) due membri appartenenti alla maggioranza consigliare comunale;
- b) un membro appartenente alla minoranza consigliare comunale;
- c) un membro nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia di Noli;
- d) un membro nella persona di uno dei parenti del Fondatore, Comm. Luigi Defferrari. Nel caso di mancanza di parenti, o verificandosi comunque l'impossibilità di provvedere alla nomina di questo componente, la nomina stessa è attribuita all'Amministrazione comunale di Noli senza particolari vincoli.

2. Agli Amministratori si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

3. La nomina da parte dell'Amministrazione comunale di Noli si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della Cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza. Per questi motivi è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo sulla Fondazione da parte dell'Amministrazione comunale di Noli.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

5. Le dimissioni di un membro del Consiglio di Amministrazione, devono essere dallo stesso comunicate per iscritto al Presidente e poste all'Ordine del Giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle dimissioni stesse.

6. Sia in caso di decadenza che di dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione comunale di Noli affinché questa proceda alla designazione del nuovo Consigliere. Con la medesima modalità si procede in caso di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni. Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

7. Per ragioni di conflitto d'interesse non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro i quali hanno rapporti di parentela e/o affinità entro il IV grado con il personale dipendente della Fondazione.

8. L'Organo di Amministrazione governa la Fondazione. È validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

9. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza di insediamento dopo la sua costituzione presieduta dal Consigliere più anziano di età, elegge tra i propri membri il Presidente a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto. In caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età. Con le identiche modalità si procede in caso di nuova nomina in conseguenza di decadenza o dimissioni del Presidente. Analogamente, si provvede alla nomina del Vice Presidente.

10. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso dovrà essere recapitato almeno 48 ore prima con le

medesime modalità o altro mezzo idoneo di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

11. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, al più anziano di età. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti, che intervengono a titolo consultivo, senza diritto di voto.

12. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Segretario ed il Tesoriere;
- amministra la Fondazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- assume sospende e licenzia il personale dipendente in conformità alle disposizioni previste dal C.C.N.L. e dal regolamento organico del personale;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- delibera eventuali regolamenti interni relativi al personale, alla vita comunitaria, al funzionamento del servizio all'infanzia;
- delibera in merito agli importi per la partecipazione alle attività della Fondazione;
- stipula le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- delibera sull'acquisto e alienazione di titoli, sull'accettazione di donazioni eredità e lasciti;
- delibera l'acquisto o l'alienazione di beni immobili con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti in carica. Al riguardo il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Regione, per la preventiva autorizzazione, gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili non effettuati con le forme dell'asta pubblica o della licitazione privata;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- delibera in merito alle modifiche statutarie con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti in carica previa acquisizione del parere favorevole del Comune di Noli;
- delibera in genere su tutti gli affari amministrativi che interessano la Fondazione;
- adempie a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano la Fondazione compresa la eventuale costituzione in giudizio;
- conferisce eventuali deleghe di specifiche funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti, nei limiti individuati dalla Legge, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- solo in caso di esigenze straordinarie può procedere con la contrazione di prestiti e mutui;
- delibera, con il voto favorevole di almeno quattro su cinque dei componenti in carica, la proposta di trasformazione o estinzione della Fondazione, previa acquisizione del parere favorevole del Comune di Noli.

13. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

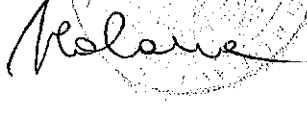
14. È facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione visitare i locali dell'Istituzione per assicurarsi che le attività in essi svolte procedano regolarmente.

ART. 8

Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti e a scrutinio segreto. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo di Amministrazione che può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

2. Il Presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di



Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

3. Spetta altresì al Presidente sospendere, per gravi ed urgenti motivi, il personale dipendente e prendere, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti che si rendessero necessari con l'obbligo di riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine. Analogamente adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica nella prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9

Il Segretario della Fondazione

1. Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Può essere esterno a tale Organo. In questo caso non ha diritto di voto e non concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario:

- se esterno all'Organo di Amministrazione assiste alle adunanze dello stesso, ne redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente e conservandoli nell'apposito registro;
- predispone il bilancio preventivo;
- collabora con il Presidente per il disbrigo di tutti gli affari amministrativi;
- cura la custodia dell'archivio e custodisce gli atti dell'amministrazione;
- svolge in generale il lavoro di Segreteria della Fondazione.

ART. 10

Il Tesoriere della Fondazione

1. Il Tesoriere della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Può essere esterno a tale Organo. In questo caso non ha diritto di voto e non concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Tesoriere:

- se esterno all'Organo di Amministrazione assiste alle adunanze dello stesso;
- provvede a tenere la cassa della Fondazione riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- predispone il bilancio consuntivo;
- provvede ai pagamenti ed agli incassi.

ART. 11

Organo di Controllo

1. L'Organo di Amministrazione provvede alla nomina di un Organo di Controllo monocratico il cui componente è scelto all'interno di una rosa di tre nominativi segnalati alla Fondazione dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Savona tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Al componente dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione assegni all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, il componente è scelto tra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 può esercitare, su decisione dell'Organo di Amministrazione, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle Linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

3. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal

liquidazione sarà devoluto alla Scuola dell'infanzia paritaria "Federico Carlevarini" di Savona, fatto comunque salvo il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19

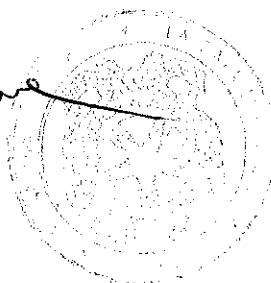
Statuto

1. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Organo di Amministrazione può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disci



fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 13

Direzione della Fondazione e inquadramento del personale

1. La direzione, l'insegnamento e le altre attività relative al servizio all'infanzia sono affidate a personale idoneo in possesso dei requisiti e dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente e fatta, comunque, salva la verifica dell'idoneità di tale personale ad operare in coerenza con l'indirizzo educativo dalla Fondazione.

2. Il personale assunto dalla Fondazione non ha alcuna ingerenza nell'Amministrazione della stessa.

3. Al personale dipendente si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle scuole materne non statali aderenti alla F.I.S.M.

ART. 14

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

2. Il bilancio è approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. n. 117/2017.

3. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4. Il bilancio deve essere accompagnato da una specifica relazione che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione. La relazione esplicita anche la eventuale politica degli investimenti e accantonamenti.

ART. 15

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari e conseguenti.

ART. 16

Regolamenti

1. Per l'attuazione dei principi generali stabiliti dal presente Statuto, la Fondazione può adottare apposito regolamento per la gestione del personale dipendente.

ART. 17

Libri sociali obbligatori

1. La Fondazione redige, cura e conserva i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 18

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente all'Ente socio-assistenziale che il Consiglio di Amministrazione individua per il suo impiego, nel modo più confacente, agli ideali ed alle finalità perseguite dalla Fondazione.

2. Nel caso non esista l'Ente socio-assistenziale di cui al comma precedente, il patrimonio residuo, dopo la